

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2001, n. 344.

Istituzione del monumento naturale «Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua» nel Comune di Fondi (LT) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

Considerato che nel territorio del Comune di Fondi (LT) è presente un'area di notevole importanza naturalistica costituita da piccoli frammenti dell'ambiente a paludi e foreste che, un tempo, prima della bonifica, caratterizzava la Piana Fondana;

Considerato che la suddetta area costituisce una singolare associazione vegetale igrofila a ontani (*Alnus glutinosa*), salici (*Salix spp.*), pioppi (*Populus spp.*), frassini (*Fraxinus oxycarpa*);

Considerata inoltre l'importante presenza di una popolazione di rizofite quali il millefoglio d'acqua (*Myriophyllum spicatum*), le brasche (*Potamogeton spp.*), la gamberaja (*Callitriche spp.*) e la presenza di specie molto rare quali il ceratofillo (*Ceratophyllum demersum*) e la vallisneria (*Vallisneria spiralis*), un tempo comuni negli stagni e nelle paludi ma attualmente in estinzione poiché minacciate dai continui processi di bonifica e dall'inquinamento;

Considerato che la suddetta area insieme al lago di Fondi e al lago Lungo andrebbe a costituire un importante biotopo per la protezione e la salvaguardia di specie migratorie;

Considerato altresì che parte dell'area suddetta ricade in un sito di importanza nazionale censito nell'ambito del progetto Bioitaly del Ministero dell'Ambiente (IT6004038 - Lago delle Sette Cannelle) per la presenza di un habitat di rilevanza nazionale (3150 «laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition»);

Ritenuto opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/1997;

Sentita la competente Commissione consiliare permanente che nella seduta del 7 giugno 2001 ha espresso parere favorevole all'unanimità

Decreta:

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è istituito il monumento naturale «Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua», sito nel territorio del Comune di Fondi (LT), distinto nel catasto terreni al foglio n. 17, particelle 4, 1420, 1429, 1421, 1428, 1419, 1418, 1417, 1427, 1414, 1415, 52, 1410, 1411/p, 546/p, 133,

1409, 215, 1306, 217, 111, 1426, 1425, 408, 1423, 1424, 1422 e individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (allegato A).

All'interno del monumento naturale «Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua» sono vietati:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;

l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad esclusione di quelle già autorizzate dalla Regione Lazio al Consorzio di Bonifica n. 6 alla data del presente decreto e di altre che si rendessero necessarie per favorire la fruibilità e la gestione dell'area;

l'introduzione di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;

la manomissione e il danneggiamento delle specie vegetali esistenti ad eccezione degli interventi autorizzati dall'Ente gestore;

la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;

l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio boschivo e per la gestione dell'area;

la realizzazione di opere che comportano modificazione permanente del regime delle acque ad esclusione di quelle già autorizzate dalla Regione Lazio al Consorzio di Bonifica n. 6 alla data del presente decreto;

l'esecuzione di qualsiasi scavo, movimento di terreno, dissodamenti ad esclusione di quelli già autorizzati dalla Regione Lazio al Consorzio di Bonifica n. 6 alla data del presente decreto;

l'apertura di cave e discariche;

l'ampliamento delle colture agrarie.

All'interno del monumento naturale dovranno essere realizzate delle opere di restauro ambientale mediante le tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando specie autoctone, per mitigare l'impatto provocato dalla realizzazione di opere da parte del consorzio di Bonifica n. 6.

È consentita la realizzazione da parte dell'ente gestore di interventi per la fruizione dell'area.


La gestione del monumento naturale è affidata al Parco ente regionale dei Monti Aurunci il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/1997.

L'ente gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997 ed è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 21 giugno 2001

Il Presidente
STORACE



- ALLEGATO A -
REGIONE LAZIO
Monumento Naturale
**"MOLA DELLA CORTE - SETTE CANNELLE -
CAPODACQUA"**
Scala 1:2000
Area del Monumento Naturale